

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Reg.le Urbanistica

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTA** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
- VISTO** l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19 giugno 2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
- VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2020, n.19;
- VISTO** il foglio prot. n. 6978 del 20 gennaio 2021, assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 28 gennaio 2021 al n. 1602, a firma congiunta del Sindaco della Dirigente della Direzione 3 Urbanistica – Mobilità del Comune di Caltanissetta e con cui è stata trasmessa in formato cartaceo a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, la Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della Sentenza del TAR di Palermo 2347/2014. - Ditta *Saverino Giuseppa – Saverino Maria – Saverino Angela – Saverino Rosa*, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24 settembre 2018;
- VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 24 settembre 2018 avente per oggetto:<<Variante al P.R.G. per titolazione conseguente a sentenza TAR emanata su ricorsi privati "Area in catasto al foglio di mappa n. 113 particella 1131" Ditta *Saverino Giuseppa – Saverino Maria – Saverino Angela – Saverino Rosa*>>;
- VISTA** la proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 23 luglio 2018 avente ad oggetto:<< Variante al P.R.G. per titolazione conseguente a sentenza TAR emanata su ricorsi privati "Area in catasto al foglio di mappa n. 113 particella 1131" Ditta *Saverino Giuseppa – Saverino Maria – Saverino Angela – Saverino Rosa*>>;
- VISTA** la nota a firma dal Dirigente della Direzione III e del Segretario Generale del Comune di Caltanissetta prot.n.0096244 del 29/07/2021 assunta al prot. ARTA/DRU al n. 12657 del 30/07/2021 con la quale viene certificato "che nell'estratto di pubblicazione e nel manifesto murale di avviso è stato inserito nel riferimento alla delibera del Consiglio Comunale di approvazione della "variante al PRG per titolazione conseguente a sentenza TAR emanata su ricorsi privati. Area in catasto al foglio di mappa n.119 particella 1131. Ditta: *Saverino Giuseppa-Saverino Maria- Saverino Rosa*" il n. 47 del 23.07.2018 (riferito alla proposta di deliberazione consiliare),anzicchè il n.45 del 24.09.2018, come da oggetto correttamente indicato della procedura ed in tutti gli altri atti d'ufficio,riferiti al numero e data della proposta di deliberazione successivamente effettivamente concretizzatasi con

la delibera del Consiglio comunale n.45 del 24.09.2018,.... Si specifica che benché nell'oggetto della proposta n.47 nonché della deliberazione n.45 venga riportato il foglio di mappa 113, l'interno degli atti indicano esattamente i corretti riferimenti catastali che sono: foglio di mappa 119, particella 1131."

- VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e sm.i., relativi alla delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 24 settembre 2018 e alla proposta n. 47 del 23 luglio 2018 dai quali risultano pubblicati i corretti dati catastali;
- VISTA** la certificazione datata 11 gennaio 2021 a firma congiunta del Segretario Generale e del Dirigente della Sezione 3 del Comune di Caltanissetta, relativa all'avvenuta regolare pubblicazione dell'avviso e al regolare deposito degli atti;
- VISTA** la certificazione datata 12 gennaio 2021 a firma del Dirigente della Sezione 3 del Comune di Caltanissetta, nella quale si attesta inoltre che non sono pervenute osservazioni/opposizioni avverso la Variante di cui alla sentenza del TAR ;
- VISTO** il D.A. n. 111/GAb dell'11 aprile 2017 dell'Assessorato Regionale Territorio ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i., con cui si è ritenuto che la variante di che trattasi "...sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica" di cui agli articoli 13 e 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i., a condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione/compensazione proposte nel Rapporto preliminare Ambientale e le integrazioni e prescrizioni contenute nel parere n. 21 del 16 marzo 2017 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica";
- VISTA** la nota prot. n. 98250 del 15 giugno 2021 con la quale il Genio Civile di Caltanissetta conferma il parere favorevole con prescrizioni, reso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74 relativamente alla Variante in argomento, di cui al Verbale della Conferenza di Servizi del 16 aprile 2015;
- VISTA** la nota (PEC) prot. n. 4928 del 7 giugno 2021, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 8 giugno 2021 al n. 9422 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, in merito alla variante in argomento dichiara che " non ricade in territorio soggetto a vincolo da parte di questa Soprintendenza";
- VISTA** la nota prot. n. 4087 del 9 marzo 2021, con la quale l'U.O.3.2 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 del 9 marzo 2021, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:  
<<...Omissis...

**RILEVATO che:**

**In merito alla proposta di Variante dalla Relazione Tecnica si evince che:**

L'area in questione, è ubicata all'interno di un ambito urbanizzato costituito da zone destinate a "B2-Ambiti di edilizia semintensiva esistente" e "B3-ambiti di edilizia residenziale esistente di iniziativa pubblica", già edificate; una zona "V1-verde pubblico", un'area destinata a "P3-parcheggi in elevazione", oltre alla rimanente area destinata a "S4-edilizia scolastica - scuola media", tutti gli standards con i vincoli preordinati all'esproprio decaduti.

Il procedimento di variante proposto riguarda soltanto la p.lla 1131 del foglio di mappa 119. Tale area ha una superficie catastale di mq 2.985, è sita in via Salvo D'Acquisto ed è destinata a "S4-edilizia scolastica" del P.R.G. vigente.

Detta particella ricade all'interno del Piano Territoriale Paesaggistico (Decreto AA BB.CC. e dell'Identità Siciliana n.1858/2015, nel Paesaggio Locale n.8), in area non interessata dai livelli di tutela. Inoltre non ricade all'interno di vincoli di tipo idrogeologico. Non sussistono sull'area di variante le condizioni di cui all'art.2, comma 5, della L. R. n 71/78, relativamente alla presenza di colture specializzate come dichiarato agli atti.

L'Ufficio Tecnico Comunale, al fine dell'individuazione di un'opportuna nuova destinazione urbanistica dell'area, ha proceduto alla verifica del soddisfacimento delle dimensioni minime degli standards, stabilite dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica. In particolare è stato precisato che l'area ricompresa nella particella 1131, pari a mq 2.985, allo stato attuale risulta destinata a "S4- edilizia scolastica" e che sottratta all'area complessiva a tale destinazione S4, rimane di mq 7.500, risultando comunque sufficiente per l'insediamento di una Scuola Media.

Con l'atto deliberativo di adozione della variante, si è proceduto ad attribuire all'area interessata la z.t.o. "F8-attrezzature commerciali e amministrative/direzionali", art 49 delle N.T.A..

Dall'atto deliberativo di adozione si rileva inoltre che nella zona "F8-attrezzature commerciali e amministrative/direzionali" è consentito " a seguito dell'approvazione di una recente variante normativa, anche la possibilità di insediamento di edilizia economica e popolare, coerente con l'altra zona "B3" ambiti di edilizia residenziale esistente di iniziativa pubblica, disciplinata dal piano di zona Balate e limitrofa area. Secondo i coefficienti previsti per la zona "F8" è possibile ipotizzare... un insediamento di circa 29 alloggi, implementando la dotazione di attrezzature per l'intero ambito, in alternativa a nuovi consumi del territorio in aree più esterne al centro abitato."

La "recente variante normativa", a cui fa riferimento la delibera citata, interessa anche le zone "F8 attrezzature commerciali e amministrative /direzionali" ed è stata approvata con D.Dir. n 351/DRU del 06/05/2009 e D.Dir.n 236 del 13 /05/2010 (approvazione della variante alle NTA del P.R.G. vigente del Comune di Caltanissetta finalizzata al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia economica e popolare)

Dalla citata deliberazione n. 45 del 24/09/2018 si evince altresì che nella zona "F8 attrezzature

commerciali e amministrative /direzionali”, attribuita alla particella 1131 fg mappa119, è ammessa in particolare la realizzazione di edifici ed impianti destinati ad uffici pubblici e privati, sedi bancarie ed assicurative negozi e centri commerciali al dettaglio, spazi culturali nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria di 3.0 mc/mq e di un rapporto di copertura non superiore al 50%. All'interno di ciascuna zona “F8” in aggiunta ai parcheggi di cui all'art. 18 della L. 765/1967, vanno previsti spazi pubblici, anche in sotterraneo, da destinare a parcheggi in misura di 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti. Tali spazi previsti anche nel caso di interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

Nelle zone F8 da realizzare, poste all'interno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi della legge n.865/71 ed espressamente indicato nella Delibera della G.M. n.737 del 05/07/1994, limitatamente all'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e regionali assegnati per la realizzazione di edilizia economica e popolare e fino al soddisfacimento del fabbisogno abitativo appositamente determinato con deliberazione del Consiglio Comunale, è consentito, alle cooperative edilizie e alle imprese, con le modalità indicate nella stessa deliberazione, la presentazione di programmi costruttivi su ambiti già urbanizzati o suscettibili di facile urbanizzazione attraverso le opere previste nei medesimi programmi, con i seguenti parametri: (n.d.r. - I parametri urbanistici della zona sono stati integrati con il DDir. n.351/DRU del 06/05/2009 e sono):

-indice di fabbricabilità fondiaria di 4,50 mc/mq;

-rapporto di copertura non superiore al 50%;

-altezza max. mt. 16,10;

-distanza tra gli assi stradali pari a ½ h max;

-distanze frontali e laterali pari a 2/3 h max;

-distanza tra altri edifici dello stesso lotto pari a 1,5 h max;

-distanza dai confini per zone destinate a servizi della residenza con carattere di inedificabilità (V1-“Verde Pubblico”, V2- “Verde pubblico attrezzato”, P1 “Parcheggi in superficie”, P2-“Parcheggi in sotterraneo”, F2 “Parchi urbani e territoriali”) minimo mt.5,00.

Gli ambiti interessati dai programmi potranno essere anche divisi, fino alla concorrenza degli alloggi sociali finanziati, limitatamente alla volumetria è ammessa per l'edilizia residenziale la previsione di volumi tecnici secondo le modalità previste dall'art.36 del Regolamento Edilizio.

Gli interventi edilizi dovranno contribuire all'innalzamento della qualità urbana della zona, realizzando all'interno dei programmi le quantità minime di parcheggi pubblici e verde attrezzato secondo la vigente normativa, maggiore del 50%. Gli interventi dovranno adottare misure di contenimento energetico e idrico (produzione acqua calda, energia elettrica, ecc.).

**RITENUTO**, In merito a quanto proposto dalla variante in esame, di poter esprimere quanto segue:

1. le motivazioni riportate nella Delibera consiliare n. 45 del 24 settembre 2018 di adozione della variante, a supporto della modifica proposta, appaiono in linea di massima congrue a meno di quanto precisato in seguito all'interno della z.t.o.”F8” di nuova previsione;
2. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
3. è stato rilasciato il parere favorevole con prescrizioni dal Genio Civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 13 L. n.64/74, in sede di Conferenza dei Servizi del giorno 16 aprile 2015;
4. è stato acquisito il Decreto Assessoriale n.111/Gab del 11 aprile 2017 di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica art. 12 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii di cui agli art. 13 e 18 del D.Lgs.152/06.

#### **CONSIDERATO che:**

- sono state adempite le formalità previste per la pubblicazione nei modi e nei termini dell'art.3 della L.R.n.71/78 e s.m.i. dell'atto deliberativo Consiliare n. 45 del 24 settembre 2018 di adozione della variante, e sulla quale non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni secondo quanto risulta dalla certificazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Caltanissetta;
- la compatibilità tra le previsioni della zona omogenea proposta e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta che si è pronunciato con il parere favorevole reso in sede di Conferenza dei Servizi del giorno 16 aprile 2015;
- riguardo gli aspetti ambientali relativi alla proposta di variante, è stato rilasciato il Decreto Assessoriale n.111/Gab del 11 aprile 2017 di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica art. 12 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. di cui agli art. 13 e 18 del D.Lgs.152/06.;
- l'area inserita in un contesto già urbanizzato risulta già servita da strade rete idrica comunale, rete fognante e impianto d'illuminazione, e pertanto risulta facilmente fruibile;
- l'area ricompresa nella particella 1131, pari a mq 2.985 allo stato attuale, risulta destinata z.t.o. “S4- edilizia scolastica” e sottratta all'area complessiva di tale zonizzazione S4, l'area rimane di mq 7500, risultando comunque sufficiente per l'insediamento di una Scuola Media.
- con l'approvazione delle varianti D.Dir. n.351/DRU del 06/05/2009 (variante alle NTA del P.R.G. del comune di Caltanissetta relativa all'individuazione degli ambiti C1,C2,C3,ed F8 per l'allocazione di edilizia economica e popolare nonché all'integrazione degli art.28,29 e 49,

adottata con delibera Consiliare n.26 del 28/05/2008) e D.Di.r n.236 del 13/05/2010 (Approvazione variante alle NTA del PRG vigente, per il soddisfacimento del fabbisogno di Edilizia Economica e Popolare), si consentiva la collocazione di edilizia economica e popolare/programmi costruttivi ai tempi finanziati, anche all'interno delle zone "F8 attrezzature commerciali e amministrative direzionali", dettata dalla necessità del momento per carenza di aree idonee.

- è necessario che prima dell' allocazione di nuovi insediamenti di edilizia economica e popolare in detta zona "F8 attrezzature commerciali e amministrative direzionali" oggetto di variante, venga verificato il completamento del fabbisogno abitativo, rapportato ai relativi decreti dirigenziali di approvazione delle varianti su citati,

#### **PARERE**

In relazione a quanto espresso e considerato da questa Unità Operativa 3.2 del Servizio 3 del D.R.U., si ritiene che *la variante al P.R.G.vigente per il cambio di destinazione urbanistica di un area destinata a z.t.o."S4 edilizia scolastica", nel PRG vigente a z.t.o."F8 attrezzature commerciali e amministrative direzionali" in via Salvo D'Acquisto, a seguito della Sentenza TAR Palermo n.2347/2014 emanata su ricorsi privati, sia assentibile ai sensi dell'art. 4 della L.R. n 71/78 e ss.mm.ii. sotto il profilo urbanistico, limitatamente alle previsioni della stessa, che scaturiscono dagli elaborati grafici relativi alla variante in oggetto, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24 settembre 2018 e con le precisazioni appresso riportate.*

Si rappresenta che valutato il tempo trascorso dall'approvazione delle varianti D.Dir. n.351/DRU del 06/0572009 (variante alle NTA del P.R.G. del comune di Caltanissetta relativa all'individuazione degli ambiti C1,C2,C3,ed F8 per l'allocazione di edilizia economica e popolare nonché all'integrazione degli art.28,29 e 49, adottata con delibera Consiliare n.26 del 28/05/2008) e D.Di.r n.236 del 13/05/2010 (variante alle NTA del PRG vigente, per il soddisfacimento del fabbisogno di Edilizia Economica e Popolare) - con le quali si consentiva la collocazione di edilizia economica e popolare/programmi costruttivi ai tempi finanziati, anche all'interno delle zone "F8 attrezzature commerciali e amministrative direzionali", dettata dalla necessità del momento per carenza di aree idonee - è necessario che prima dell' allocazione di nuovi insediamenti di edilizia economica e popolare in detta zona "F8 attrezzature commerciali e amministrative direzionali" oggetto di variante, venga verificato il completamento del fabbisogno abitativo, rapportato ai relativi decreti dirigenziali di approvazione delle varianti su citati, con i quali sono stati individuati il numero di alloggi necessari da realizzare in tempi brevi, finanziati a suo tempo, che presumibilmente oggi dovrebbero già essere stati realizzati, al fine di non impegnare aree diverse da quelle destinate al fabbisogno dell'edilizia abitativa economica e popolare anche in zone C1,C2,C3 e in modo da non sottrarre aree destinate ad attrezzature e servizi z.t.o."F8 attrezzature commerciali e amministrative direzionali" che possono ritenersi utili al completamento ed a servizio delle limitrofe zone B.

Restano comunque fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti dalle prescrizioni e condizioni degli Enti, che si sono già pronunciati, e da altre disposizioni di legge.>>;

**VISTA** la nota prot. 10517 del 22 giugno 2021 con la quale il Servizio 6/DRU ha trasmesso il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica reso con il voto n. 11 del 10 giugno 2021, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*...

**Vista** la nota del Servizio 3 - U.O. 3.2 del D.R.U. prot. n.4087 del 09.03.2021 con la quale sono stati trasmessi per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n° 4 del 09.03.2021, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, con la quale l'Ufficio ha ritenuto che la variante urbanistica adottata con delibera del Consiglio comunale n.45 del 24/09/2018 avente per oggetto: "Variante al P.R.G. per titolazione conseguente a sentenza TAR emanata su ricorsi privati. Area in catasto al foglio di mappa n.113 particella 1131. Ditta Saverino Giuseppa – Saverino Maria – Saverino Angela – Saverino Rosa", sia assentibile con le precisazioni nella stessa riportate, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati in merito;

**Visti** gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

**Visto** che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta con nota prot. 98250 del 15/06/2021 ha comunicato di confermare il parere favorevole già espresso in data 16/04/2015;

**Visto** che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta con nota prot. n. 4928 del 07/06/2021, ha comunicato che la variante in argomento non ricade in territorio soggetto a vincolo paesaggistico;

**Udito** il Relatore che ha esposto il contenuto della proposta di parere su richiamata resa favorevolmente dall'Ufficio e preso atto del parere espresso dalla Soprintendenza sulla insussistenza dei vincoli di cui al Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta;

**Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere parzialmente il contenuto della proposta favorevole dell'Ufficio nei seguenti termini:

- considerato che la disciplina contenuta nell'art.49 delle N.T.A. del P.R.G. consente nella zona "F8 attrezzature commerciali e amministrative-direzionali" anche la collocazione di programmi costruttivi a suo tempo finanziati, in relazione al fabbisogno di alloggi per l'edilizia economica e popolare calcolato con deliberazione n.26/2008;

- ritenuto che la variante in oggetto non è supportata da un calcolo di fabbisogno abitativo di edilizia economica e popolare aggiornato allo stato attuale;

- ritenuto che la sottrazione di aree destinate ad attrezzature e servizi previste per le zone "F8 attrezzature commerciali e amministrative-direzionale" a favore di programmi costruttivi sia stata dettata dalla necessità del momento per la carenza di aree idonee e che allo stato attuale le zone "F8", quali attrezzature, si ritengono utili al completamento ed a servizio delle limitrofe zone "B"; per quanto sopra, pertanto, si ritiene che per l'area in questione oggetto di variante urbanistica debba essere inibita la possibilità di collocare programmi costruttivi e di conseguenza la normativa prevista per le zone "F8" dall'art.49 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, dovrà essere modificata per la medesima area, da nominare "F8a" escludendo dalla stessa tutta la disciplina riferita alla realizzazione di programmi costruttivi.  
Per quanto sopra il Comitato esprime

#### PARERE

favorevole all'approvazione ai sensi dell'art. 3 e 4 della L.R. 71/78 e s.m.i. e art.53, comma 1, della L.R. n.19/2020 della "Variante al P.R.G. per titolazione conseguente a sentenza TAR emanata su ricorsi privati. Area in catasto al foglio di mappa n.113 particella 1131. Ditta Saverino Giuseppa – Saverino Maria – Saverino Angela – Saverino Rosa", adottata con delibera del Consiglio comunale n.45 del 24/09/2018, in parziale conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n° 4 del 09.03.2021 del Servizio 3 - U.O. 3.2 con le prescrizioni di cui al presente voto.>>;

**VISTA** la propria nota Dirigenziale prot. n. 10797 del 25 giugno 2021 con la quale, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al Comune di Caltanissetta di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica n. 11 del 10 giugno 2021, reso in conformità al parere n. 4 del 9 marzo 2021 dell'U.Op. 3.2 del Serv. 3/DRU;

**RILEVATO** che il Comune di Caltanissetta non ha provveduto agli adempimenti consiliari sulle controdeduzioni nei termini perentori di 30 giorni previsti dal 6° comma dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, pertanto si provvede all'emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal comma 8° dell'art. 4 della L.R. n. 71/78 ;

**RITENUTO** di potere condividere il parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica con il voto n. 11 del 10 giugno 2021 assunto con riferimento alla proposta n. 4 del 9 marzo 2021 dell'U.Op. 3.2 del Servizio 3/DRU che è parte integrante dello stesso voto CRU;

**RILEVATA** la regolarità della procedura seguita;

#### DECRETA

**ART.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e s.m.i. e dell'art. art.53, comma 1, della L.R. n.19/2020, in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica con il voto n. 11 del 10 giugno 2021 nonché alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la "Variante al P.R.G. per titolazione conseguente a sentenza TAR emanata su ricorsi privati. Area in catasto al foglio di mappa n.119 particella 1131. Ditta Saverino Giuseppa – Saverino Maria – Saverino Angela – Saverino Rosa", adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24 settembre 2018 .

**ART.2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 4 del 09/03/2021 resa dall'U.O. 3.2 del Serv. 3/DRU;
2. Parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica reso con il voto n. 11 del 10/06/2021;
3. Delibera di C.C. n. 45 del 24 settembre 2018 di adozione della Variante al P.R.G.;
4. Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n.47 del 23/07/2018.

**ART.3)** Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

**ART.4)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

**ART:5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, alla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

**ART.6)** Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 03/08/2021

Il Dirigente Generale  
(Arch. Calogero Beringheli)  
Firmato